



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Messina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1871/2015 promossa da:

RI: [REDACTED]

RICORRENTE/I

e

E: [REDACTED] \

D: [REDACTED] ,

RESISTENTE/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente chiede che le convenute siano condannate, in solido ex art. 29 d. lgs. 276/03, al pagamento delle differenze retributive spettanti a titolo di straordinario e superiore inquadramento relative al rapporto di lavoro intercorso con la E [REDACTED] 1.

Le convenute contestano nel merito la fondatezza delle avverse pretese, evidenziandone in particolare le carenze probatorie. Parte convenuta D. [REDACTED], rileva altresì l'inapplicabilità dell'art. 29 d. lgs. 276/03, posto che i rapporti con la cooperativa sono regolati da un contratto di trasporto e non di appalto.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo deve essere accolta l'eccezione di inapplicabilità della responsabilità solidale ex art. 29, prevista esclusivamente in ipotesi di appalto. Nel caso di specie i rapporti tra le società convenute sono invece pacificamente regolate da un contratto di trasporto (cfr. doc. 1 fasc. D. [REDACTED]), risultando tardive, e comunque generiche, le contestazioni di parte ricorrente volte ad ottenere una riqualificazione del suddetto negozio, avanzate soltanto in prima udienza.

La domanda nei confronti di D. [REDACTED], va quindi rigettata.

Quanto alla residua posizione deve osservarsi quanto segue.

È noto che il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, per poi raffrontarle con i profili caratterizzanti le mansioni sia della superiore qualifica rivendicata, sia della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore.



Infatti, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed il raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. da ultimo, ex plurimis: Cass., sez. L., sent. n. 8589 del 28/04/2015, Cass., 27.9.2010, n. 20272; Cass., 31.12.2009, n. 28284; Cass. 30.10.2008).

Ne discende che il difetto di allegazione (e prova) - sanzionato con il rigetto nel merito - riguarda sia le deduzioni relative ai compiti svolti, sia la comparazione fra le dette mansioni e le due declaratorie coinvolte nel giudizio.

Nel caso di specie non è stato effettuato alcun raffronto tra le due declaratorie e la riconducibilità delle mansioni al livello superiore è stata affermata in modo apodittico. In assenza di idonee argomentazioni/deduzioni, in applicazione dei principi giurisprudenziali di cui sopra, nonché in mancanza di qualsivoglia riscontro circa la specifica formazione o le particolari abilitazioni necessarie per l'inquadramento nel IV livello richiesto (non richieste dall'assegnato livello IV J), le doglianze non possono trovare accoglimento.

Stesse conclusioni quanto alle richieste di straordinario.

La consolidata giurisprudenza è rigorosa nel richiedere la prova del numero di ore lavorato in eccesso (*"Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, [...] è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto"*, cfr. Cass., sez. L, sent. n. 3714/09), senza possibilità di ricorrere a valutazioni equitative. (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 1389/03).

Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere assolto il descritto onere.

Nessuno dei testi escussi ha infatti riferito, con la dovuta precisione, l'articolazione oraria della prestazione ed anzi è concordemente emerso che il rientro in magazzino fosse del tutto variabile in ragione del numero di consegne. Risulta inoltre che durante il giro fosse possibile per i lavoratori prendersi delle pause e gestirsi autonomamente nel portare a termine gli incombeni, per cui non può nemmeno affermarsi che sussista coincidenza tra il tempo intercorso tra la partenza e il rientro in magazzino e il tempo effettivamente lavorato (*"Ai tempi la situazione era più tranquilla, io in magazzino, facendo anche un'oretta di pausa pranzo, rientravo intorno alle 17.45"* cfr. dich. teste [REDACTED], ex dipendente Eu [REDACTED]; *"Uscivo per le consegne intorno alle 09.30/10.00 e fino alle 11.00. Poi andavo a casa. [...] Il pomeriggio ripartivo da casa intorno alle 16.30, facevo dei ritiri, intorno alle 17.30/18.00 rientravo in magazzino e uscivo alle 19.00. [...] Il ricorrente faceva più consegne di me, la mattina arrivava più o meno allo stesso orario mio, uscivamo più o meno insieme e poi lui rientrava*



intorno alle 18.00/18.30. Poi cosa facesse durante il giro io non lo so, dipendeva anche da uno come si organizzava, magari poteva avere anche delle ore in cui tornava a casa.”, cfr. dich. teste (██████):x dipendente E ██████. Infine, è altresì emerso che l'attività ulteriore alla rulliera fosse facoltativa e che non sempre il ricorrente vi abbia partecipato.

Dunque, non vi sono elementi sufficienti per ricostruire compiutamente gli orari osservati dal ricorrente, dovendosi ribadire che non può procedersi ad una determinazione equitativa.

In conclusione, la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta il ricorso
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 3000 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 26 novembre 2018

Il Giudice
dott. Susanna Messina

